

Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11

Codice del gruppo di sforzo di pesca	Lunghezza fuori tutto delle navi	Gruppo di stock	Assegnazione iniziale	Spostamento	Assegnazione dopo lo spostamento
EFF1/MED1_TR1	< 12 m	Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	2739	2200	4939
EFF1/MED1_TR2	≥ 12 m e < 18 m		41200	-2200	39000
EFF1/MED1_TR3	≥ 18 m e < 24 m		27707	0	27707
EFF1/MED1_TR4	≥ 24 m		3698	0	3698
EFF2/MED1_TR1	< 12 m	Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.	453	0	453
EFF2/MED1_TR2	≥ 12 m e < 18 m		3342	0	3342
EFF2/MED1_TR3	≥ 18 m e < 24 m		2691	0	2691
EFF2/MED1_TR4	≥ 24 m		360	0	360

21A05431

DECRETO 6 agosto 2021.

Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione;

Visto, in particolare, l'allegato III, punto 8, del regolamento (UE) 2017/1185, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione, del 1° ottobre 2019;

Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;



Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e, in particolare, l'art. 4 relativo ai provvedimenti amministrativi di attuazione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 1 con cui sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppiani, sito nel Comune di Cogoleto»;

Visto, in particolare, l'art. 3 rubricato «Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da paesi dell'Unione europea e da paesi terzi», così come modificato dall'art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni

animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da paesi terzi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 aprile 2015, n. 2337, che stabilisce le modalità di applicazione dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Considerato che ai sensi del comma 3, del citato art. 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità di applicazione devono essere stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che è necessario sostituire il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337, al fine di dare attuazione al citato art. 3, comma 3;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione degli obblighi di cui all'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, e dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Per «latte» si intende il latte bovino.
2. Per «primo acquirente» si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori per:
 - a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
 - b) cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
3. Per «prodotti lattiero caseari semilavorati» si intendono i prodotti derivati dal latte destinati a subire una manipolazione o una trasformazione.
4. Per «piccoli produttori» si intendono i produttori singoli di latte che effettuano esclusivamente vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti.



5. Per «organizzazioni e associazioni degli acquirenti» si intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite.

6. Per «organizzazioni di produttori» si intendono le organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all'art. 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7. ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

8. AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

9. SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale istituito con legge 4 giugno 1994, n. 194.

10. UVAC: gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari individuati all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;

11. PIF: i Posti di ispezione frontiera di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

12. Per «vendita diretta» si intende la cessione diretta dal produttore, al consumatore finale, di latte o prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte della propria azienda.

13. Per «azienda che produce prodotti lattiero caseari» si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari.

Art. 3.

Riconoscimento dei primi acquirenti

1. I primi acquirenti di latte sono preventivamente riconosciuti dalle regioni competenti per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente ove sono rese disponibili le scritture contabili.

2. Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente:

a) disponga di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;

b) disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;

c) disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;

d) si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 e a mettere a disposizione la documentazione necessaria per l'esecuzione dei controlli;

e) si impegni a comunicare tempestivamente, alla regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.

3. Al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente è tenuto a presentare, alla competente regione, apposita domanda.

4. I riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, non revocati o non decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità.

5. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, il primo acquirente presenta apposita comunicazione alla regione competente per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 2.

6. Le regioni e province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. Tale albo è reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati.

7. Qualora il primo acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a dodici mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo di cui al comma 6.

Art. 4.

Sistema informativo agricolo nazionale

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rende disponibili i servizi attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalità di accesso telematico.

2. Le regioni si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare i dati relativi a tutti i primi acquirenti, a tutte le altre aziende che producono prodotti lattiero-caseari e a tutti i produttori in esso registrati.

3. I dati presenti nel SIAN e comunicati da ciascun soggetto per la parte di propria competenza, fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto. I primi acquirenti riconosciuti si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti.

4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono effettuare le comunicazioni in qualità di acquirenti si avvalgono del SIAN e, a tal fine, presentano all'Agea un'apposita richiesta, comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante legale.

5. I primi acquirenti comunicano alla regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti.

6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai primi acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione.

7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori da loro riconosciute sulla base della vigente normativa.

8. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori associati e aggiornano l'elenco dei soci.



Art. 5.

Classificazione delle aziende di produzione di latte

1. Ogni azienda di produzione di latte viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, attraverso il Codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il comune di ubicazione; le unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono pertanto considerate unitariamente.

2. Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente, tenendo conto anche delle specificità del catasto *ex* austro-ungarico, nelle zone in cui esso è ancora vigente.

3. I produttori di latte effettuano gli aggiornamenti del proprio fascicolo aziendale, conformemente a quanto prescritto all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

Art. 6.

Adempimenti degli acquirenti di latte e dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari

1. I primi acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte dai produttori, in vista degli utilizzi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*. I produttori devono consegnare il latte da loro prodotto, solo ai primi acquirenti preventivamente riconosciuti. A tal fine si avvalgono dell'albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN.

2. Entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi, i seguenti dati relativi al mese di calendario precedente:

a) i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;

b) i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;

c) i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri paesi dell'Unione europea o in paesi terzi;

d) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;

e) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in altri paesi dell'Unione europea o in paesi terzi con indicazione del paese di provenienza;

f) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall'Italia;

g) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri paesi dell'Unione europea o da paesi terzi, con l'indicazione del paese di provenienza.

Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo ai diversi soggetti, le registrazioni di cui ai punti *e)* e *g)* sono effettuate in automatico attraverso il SIAN, utilizzando i dati già comunicati agli UVAC ai sensi dell'art. 5 del

decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e quelli comunicati ai PIF ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, acquisendoli dalla banca dati istituita presso il Ministero della salute.

3. Le registrazioni sono sottoscritte dall'acquirente con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea.

4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138.

5. Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che producono prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, previo accreditamento secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente. Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea.

6. Entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5, i quantitativi di latte venduto direttamente ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, nell'anno precedente.

7. Per le registrazioni di cui al comma 5, i prodotti sono raggruppati conformemente a quanto indicato all'allegato I.

8. Entro il giorno 25 di ogni mese Agea comunica alla Commissione europea il quantitativo nazionale di latte bovino crudo, del latte bovino crudo biologico, consegnati nel mese precedente ai primi acquirenti, con il relativo tenore in materia grassa e proteine, conformemente a quanto stabilito al punto 8 dell'allegato III, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

9. Il SIAN mette a disposizione dei primi acquirenti e delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari, per via telematica, le informazioni dagli stessi dichiarate. I produttori di latte e le loro associazioni ed organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine ai propri quantitativi di latte registrati e i dati aggregati delle consegne effettuate nella regione di appartenenza.

10. I dati comunicati ai sensi del comma 9 sono resi noti da Agea.

11. Agea, entro il 25 di ogni mese, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alle regioni, i dati relativi alle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6, riferiti rispettivamente, al mese, al trimestre e all'anno precedente ed i dati cumulativi calcolati in base all'anno solare.

Art. 7.

Tenore di materia grassa e proteine

1. Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo



3 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, può essere effettuata una sola analisi al mese.

2. I certificati delle analisi effettuate sono conservati presso il primo acquirente, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente decreto, per almeno tre anni.

Art. 8.

Controlli

1. Le regioni, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi quelli che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche *in loco* presso le aziende conferenti.

2. Al fine di assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni previste dal presente decreto, conformemente a quanto previsto all'allegato III, punto 8, del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2017/1185 e dal decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, l'Agea, sulla base di criteri e modalità concordati con le regioni e con l'ICQRF, individua per ogni anno solare i soggetti da sottoporre a controllo e determina le modalità operative per la rendicontazione dei controlli medesimi.

3. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al presente decreto le regioni e le Autorità di controllo si avvalgono anche della Banca dati nazionale (BDN), istituita dal Ministero della salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo.

4. I controlli da parte delle regioni riguardano almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito all'anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne e almeno il 5% delle aziende interessate per quanto riguarda le registrazioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6.

5. L'ICQRF e le altre Autorità di controllo di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, accedono al SIAN ed effettuano nell'ambito delle rispettive competenze, controlli inerenti ai propri compiti istituzionali.

6. Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44».

7. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Le regioni, gli enti locali e le altre Autorità di controllo che accertano le violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto trasmettono ai sensi della legge n. 689/1981 gli atti di accertamento con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni all'ICQRF, per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

9. Le regioni, gli enti locali, l'ICQRF e le altre Autorità di controllo comunicano ad Agea, anche per via telematica, l'esito dei controlli ai fini dell'aggiornamento della banca dati del SIAN e della programmazione dei controlli.

10. Tutti i soggetti componenti della filiera lattiero casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile ed amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli di cui al presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli adempimenti prescritti all'art. 6 sono espletati conformemente alle modalità operative impartite da AGEA e concordate con le regioni e l'ICQRF, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Nelle more dell'emanazione da parte di AGEA delle modalità operative di cui al comma 1, le registrazioni, previste per il latte di vacca all'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono effettuate conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 aprile 2015.

Art. 10.

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015 è abrogato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, rubricato «Adempimenti degli acquirenti» i cui obblighi restano in vigore sino all'adozione da parte di Agea delle modalità operative come previste dall'art. 9, comma 2, del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 804



CATEGORIE		Riferimenti / Esempi
1	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	
	- Latte crudo e pastorizzato (AQ, fresco, ESL)	
	- Latte UHT o sterilizzato	
	- Panna o crema di latte (> 10% mg)	Panna fresca o UHT
2	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Tutti i tipi di latte conservato di cui al D.lgs. 8 ottobre 2011, n. 175 Latti aromatizzati
3	Latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Tutti i tipi di yogurt o latti fermentati, bianchi e/o zuccherati e/o aromatizzati, di qualunque specie animale
4	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	Tutti i tipi di burro elencati e descritti dal Reg. 1308/2013 – Alleg. VII, Parte VII e Appendice II
5	Formaggi e latticini	
	- Formaggi DOP/IGP italiani	Numero di forme
	- Ogni singolo formaggio riconosciuto	
	- Formaggi diversi da quelli DOP/IGP	
	- Formaggi freschi a pasta filata	Qualunque tipologia di formaggio fresco a pasta filata, tipo mozzarella/fiordilatte, indipendentemente dalla tecnologia di coagulazione (acida/persamici) o formato
	- <i>Altri formaggi freschi</i>	Mascarpone, petit sui, latticini, burrata, Crescenza, Stracchino, altri formaggi freschi anche spalmabili
	- vaccini	
	- misti	
	- Formaggi molli	Italico, Caciotte, altri formaggi molli
	- vaccini	
	- misti	
	- Formaggi Semiduri	Provolone, Caciocavallo, Fontal, caciotte stagionate, Scamorza, Tome, formaggi simili
	- vaccini	
	- misti	
	- Duri/Extra duri	Formaggi duri da grattugia, formaggi simili al Grana
	- vaccini	
	- misti	
6	Ricotta	

